

Il significato di “Installazione a regola d’arte”

D.M. 37/08

Un’installazione a regola d’arte prevede l’uso di materiali costruiti con livelli di immunità ai disturbi di livello elevato, con filosofia di funzionamento studiata da commissioni di esperti del settore e con criteri d’installazione ben delineati e definiti.

Gli impianti devono quindi essere realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI, del CENELEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea. Al termine dei lavori, la ditta installatrice deve rilasciare al committente una dichiarazione di conformità degli impianti stessi.

Un’installazione a norma prevede quindi la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori da parte di chi la effettua.

I lavori possono dirsi eseguiti “a regola d’arte” solo quando la Norma specifica D.M. 37/08 (Ex Legge 46/90) viene rispettata.

REQUISITI DELLA DITTA INSTALLATRICE

- Possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali che si traduce nell’iscrizione dell’installatore alle tabelle A-B-G della Camera di Commercio.
- Abilitazione e possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni (revisione DM 314/92) per poter effettuare qualsiasi tipo di collegamento dell’impianto di sicurezza al combinatore telefonico (non richiesta quindi per il solo sistema nebbiogeno)
- Un installatore di sistemi nebbiogeni PROTECT deve aver eseguito un Corso di certificazione

COME SI COMPORTA UN INSTALLATORE CERTIFICATO PROTECT

- Esegue sempre un sopralluogo per definire la soluzione più adatta
- Collega sempre il nebbiogeno ad un sistema d’allarme certificato
- Esegue installazione e manutenzione solo attraverso personale qualificato e certificato da PROTECT
- Segue scrupolosamente quanto indicato dalla Normativa EN 50131-8
- Collauda tutto l’impianto al termine dei lavori
- Sostituisce i serbatoi utilizzati durante le prove con serbatoi nuovi
- Istruisce le persone competenti all’utilizzo del sistema
- Rilascia la Dichiarazione di conformità d’ impianto alla regola dell’arte (D.M 37/08 ex 46/90)
- Prevede un ciclo di manutenzione ordinaria per il controllo del buon funzionamento dell’impianto e comunque un intervento ogni circa due anni per sostituzione di batterie e serbatoio del fluido

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO

- In base alla Direttiva per il materiale elettrico di Bassa Tensione (2006/95/CE), è necessario far predisporre da un elettricista qualificato un interruttore magnetotermico differenziale collegato in serie a 2 poli da 16 A
- Per l’alimentazione elettrica 230 Volt è richiesto un cavo tripolare o a tre conduttori di sezione 1,5 mm² ognuno
- Per il collegamento al sistema antifurto è richiesto un cavo allarme 2 X 0.75 mm² + 12 X 0.22 mm² Grado 2 (12 poli sono relativi alla configurazione massima)
- I cavi devono essere posati in canalina/tubazione o altro atto ad evitare ogni tipo di promiscuità
- In caso di utilizzo di sistemi d’allarme senza fili (wireless), gli stessi devono soddisfare la relativa Norma 79/16. Test devono essere eseguiti per essere certi che nulla pregiudichi il collegamento radio tra i dispositivi
- La parete o il soffitto devono essere in grado di sostenere in sicurezza il peso del nebbiogeno
- E’ necessario assicurare uno spazio di almeno 10 cm intorno al nebbiogeno per consentire una corretta areazione

Estratto dalla Regolamentazione attività di impiantistica D.M. 37/08 (ex 46/90)

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti antintrusione rientrano nell'ambito del DM 37/08, articolo 1, comma 2, lettera b): impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere

Art. 3. Imprese abilitate

1. **Le imprese, iscritte nel registro delle imprese** di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, **sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.**

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo d'inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), **è redatto un progetto**. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, **o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;**
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio

di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la **dichiarazione di conformità** degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il **progetto** di cui all'articolo 5.

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, **ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.**